

CONVENZIONE

SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI ACCESSORI, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE PIEMONTE E PER L'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA, (GARA 137-2018).

LOTTO 2: A.O. ORDINE MAURIZIANO, A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, A.S.L. CITTÀ DI TORINO, A.S.L. TO5 - CIG 76514933C5

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., (nel seguito per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.") con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona della Dott.ssa Patrizia GAMERRO, quale Dirigente Responsabile della Direzione Appalti, con giusti poteri all'uopo conferiti

E

Markas s.r.l. con socio unico, sede legale in Bolzano, Via del Macello n. 61, capitale sociale Euro 3.000.000,00=, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Bolzano n. 01174800217, REA n. BZ - 104711, in persona del sig. Marco ZANI, quale institutore e procuratore speciale con poteri all'uopo conferiti, domiciliato per la carica presso la sede della Società (nel seguito per brevità anche "Fornitore");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha istituito nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione, l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

c) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) con DPCM del 24 dicembre 2015 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

e) Considerato che la categoria "Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale" rientra tra le categorie merceologiche di cui al

DPCM del 24 dicembre 2015;

f) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n. 434 del 3 dicembre 2018, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016 avente ad oggetto “Servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l’Azienda USL Valle d’Aosta”, di cui all’art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i., per un importo presunto massimo complessivo dell’appalto pari ad € 313.694.892,08 oltre I.V.A, di cui € 154.276.176,42 relativi alla durata del servizio di 36 (trentasei) mesi, € 102.850.784,28 relativi all’opzione di rinnovo per ulteriori 24 (ventiquattro mesi), € 30.885.235,29 relativi all’opzione di incremento fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. ed € 25.712.696,09 relativi all’opzione di proroga ex art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 e s.m.i. per ulteriori 6 mesi; oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero), suddiviso in 5 lotti da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

g) con Disposizione del Consigliere Delegato S.C.R.- Piemonte S.p.A. n. 451 del 14 dicembre 2020 ha disposto l’aggiudicazione definitiva del **Lotto 2** alla società Markas s.r.l.;

h) con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 72 del 26 aprile 2021, è stata nominata la dott.ssa Patrizia GAMERRO come Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto, a far data dal 1° maggio 2021, in sostituzione dell’Ing. Adriano LELI, non più in servizio presso

S.C.R. Piemonte S.p.A.;

- i)** in relazione agli atti della gara sono stati presentati numerosi ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, ed al Consiglio di Stato - tutti conclusisi favorevolmente per la Stazione appaltante, ad eccezione di quelli proposti da Dussmann Service s.r.l. e Consorzio Progetto Italia s.p.a.-, in riferimento ai lotti 1, 2, 3 e 4, ove la III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 8608/2021, ha accolto in parte gli appelli proposti dai predetti operatori, affermando l'obbligo per i lotti nn. 1, 2, 3 e 4 di *“rinnovare la procedura di gara per i medesimi lotti in conformità alle considerazioni svolte in motivazione, previa nomina di una nuova Commissione composta da soggetti diversi da quelli già in carica, fatti salvi gli eventuali interventi in autotutela della stazione appaltante volti a rimuovere e rinnovare anche il bando di gara”*, e precisando che *“fino all'aggiudicazione della nuova gara prosegue, nelle more, la provvisoria gestione del servizio in atto alla data di pubblicazione della presente sentenza”* e che *“la presente sentenza non determina l'obbligo di aderire alla diversa convenzione stipulata da CONSIP S.p.A., fatta salva l'eventuale decisione delle singole strutture sanitarie di aderire a tale convenzione ove più conveniente alla stregua di un elementare principio di imparzialità e buon andamento”*;
- j)** in esecuzione della pronuncia del Consiglio di Stato, S.C.R. ha dunque provveduto -con Determinazione del Dirigente Responsabile della Direzione Appalti n. 11 del 20.1.2022-, a nominare la nuova Commissione giudicatrice per la rinnovazione delle operazioni della gara in oggetto;
- k)** la nuova Commissione giudicatrice ha esaminato le offerte tecniche

presentate da tutti i concorrenti, concludendo i lavori con l'attribuzione del relativo punteggio le cui risultanze sono state rese note ai concorrenti nella seduta pubblica del 17 gennaio 2023, nella quale il Rup ha comunicato che a seguito della rinnovazione del procedimento di valutazione tecnica e fermo restando il punteggio economico già attribuito nella seduta del 12 novembre 2020, gli aggiudicatari del servizio in questione, per tutti i lotti oggetto di gara, coincidono con quelli già individuati nel precedente provvedimento del Consigliere Delegato n. 451 del 14 dicembre 2020 e disposto per conseguenza la nuova aggiudicazione in favore degli stessi.

l) con Determinazione del Direttore Appalti n. 17 del 31 gennaio 2023, la dott.ssa Patrizia GAMERRO ha disposto l'aggiudicazione definitiva del **Lotto 2** a Markas S.r.l.;

m) in data 30 gennaio 2023, dalla Direzione Appalti, le verifiche circa il permanere in capo ai su citati operatori economici, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - nonché dei requisiti antimafia di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., che saranno accertati secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 2 del D.L. n. 76/2020 come conv. dalla L. n. 120/2020 e successivamente modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 - e che, pertanto, l'efficacia della nuova aggiudicazione è da intendersi subordinata all'esito positivo delle verifiche predette;

n) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se

non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali discendenti dalla presente Convenzione e dai successivi Atti di Regolamentazione del servizio /ordinativi di fornitura a cura delle Aziende sanitarie committenti.

o) il Fornitore ha comunicato i recapiti telefonici/fax/email dedicati ed i nominativi del/dei Responsabile/i e Referente/i del Servizio e sostituo/i;

p) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico ed allegati, il Progetto Tecnico e l'Offerta Economica del Fornitore per il **Lotto 2**, presentate in gara, la cauzione definitiva -e relativa appendice integrativa- e le coperture

assicurative e l'Atto di Regolamentazione del servizio sottoscritto successivamente alla stipula della presente Convenzione, tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore a seguito di successive pattuizioni fra le parti.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO CONTRATTUALE E SINGOLI ATTI DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La presente Convenzione ha per oggetto "Servizi di pulizia, sanificazione e servizi accessori, a ridotto impatto ambientale per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e per l'Azienda USL Valle d'Aosta" (di seguito: Servizi di pulizia), di cui all'art. 3 comma 1, lett. a) della L.R. 19/2007 e s.m.i.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a prestare i servizi di che trattasi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi Atti di regolamentazione del Servizio e con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'*importo massimo*.

3. I quantitativi massimi come definiti nel Disciplinare di gara esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata dei Servizi di pulizia. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà prestare i Servizi di pulizia, alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nei singoli Atti di Regolamentazione del Servizio e negli Ordinativi di Fornitura, anche oltre il

limite individuato ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

5. I predetti Servizi di pulizia, dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara dal Fornitore.

Ciascuna Amministrazione Contraente per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, dovrà stipulare con il Fornitore, singolo Atto di Regolamentazione del Servizio che sarà regolato dalla presente Convenzione dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica presentata in sede di gara dal Fornitore, nonché dalle clausole specifiche riportate nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, pattuite preliminarmente ed in accordo fra le parti (Amministrazione Contraente e Fornitore), inerenti gli aspetti gestionali del servizio correlati alle esigenze peculiari di ciascuna Amministrazione Contraente, nei limiti della Convenzione, del Capitolato Tecnico e fermo restando tutte le condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Atto di Regolamentazione del Servizio è stipulato e concluso a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, negli Ordinativi di

Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La Convenzione avrà efficacia per un periodo di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione della stessa.

2. A decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione le Amministrazioni Contraenti dovranno predisporre tutte le attività necessarie alla stipula dei rispettivi Atti di Regolamentazione al fine di garantire il subentro e l'Avvio del servizio, del fornitore aggiudicatario entro la data del **30 giugno 2023**.

3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine contrattuale non sia esaurito l'importo stabilito per ciascun Lotto, anche eventualmente incrementato, la Convenzione potrà essere prorogata per i Lotti non esauriti fino alla concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A (“estensione temporale”).

4. Su comunicazione scritta di S.C.R. Piemonte, la Convenzione stipulata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi agli stessi patti, prezzi e condizioni, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (“proroga tecnica”).

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il quantitativo massimo, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

6. La Convenzione potrà essere rinnovata su richiesta di S.C.R. Piemonte per un periodo di 24 mesi, durante i quali potranno essere emessi ulteriori Ordinatori di fornitura.

7. Nel periodo di tempo di validità della Convenzione (cioè dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni dovranno emettere Ordinatori di Fornitura stipulando i propri Atti di Regolamentazione del Servizio.

8. I singoli contratti discendenti e sottoscritti dalle Amministrazioni Contraenti attraverso la stipula dell'Atto di Regolamentazione del Servizio l'invio dell'Ordinativo di fornitura **avranno la durata massima di 36 (trentasei) mesi (più l'eventuale rinnovo) decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.**

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.A., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) prestare i servizi predisponendo ed impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

- d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali per la gestione e l'assicurazione di qualità dei servizi;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle disposizioni previste nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nel Progetto Tecnico;
- f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- g) osservare nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
- h) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti e a S.C.R. – Piemonte S.p.A, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nuovi nominativi.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Per dare esecuzione al servizio, le Amministrazioni Contraenti devono, dalla data di ultima sottoscrizione della Convenzione, predisporre tutte le attività necessarie alla stipula dei rispettivi Atti di Regolamentazione al fine di garantire il subentro e l'Avvio del Servizio, del fornitore aggiudicatario entro la data del **30 giugno 2023**.

Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Atto di Regolamentazione del Servizio/Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura / Atto di Regolamentazione e, comunque, a svolgere le attività con le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico, in conformità con la proposta migliorativa e fermo restando tutte le condizioni economiche presentate in sede di offerta, pena l'applicazione delle penali indicate all'art. 21 del Capitolato Tecnico.

ART. 5.1 – VERIFICHE

1. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, secondo quanto disposto dal Capitolato tecnico, verifiche di corrispondenza delle caratteristiche del servizio offerto con quelle descritte nel Capitolato tecnico e nella scheda tecnica.

ART. 6 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Il/I prezzo/i del canone mensile al mq per tipologia di Area di rischio e per tipologia di servizio indicati nell'Offerta economica rappresenta/no il listino di riferimento per il Fornitore per l'intera durata della presente Convenzione. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0

(zero).

3. Il/i predetto/i corrispettivo/i è/sono dovuto/i e si riferisce/scono alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

4. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il fornitore conferma il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, con riferimento a tutti i corrispettivi offerti in sede di offerta di gara.

6. I Servizi di pulizia e le conseguenti prestazioni rese a termini della presente Convenzione dovranno essere fatturate a carico delle singole Aziende Sanitarie con cadenza mensile e con riferimento ai servizi effettivamente resi. Ciascuna fattura dovrà pertanto riportare in dettaglio l'indicazione del canone mensile al mq per Area di rischio, distinguendo i corrispettivi per tipologia di Servizio: ordinari, accessori, straordinari a

chiamata come indicati nell'Offerta economica nonché, per i servizi straordinari a chiamata, essere corredata da tutti i documenti previsti all'art. 3.3 del Capitolato Tecnico.

7. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

8. I corrispettivi dovranno essere corrisposti nel rispetto di quanto previsto all'art 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.mi.i..

9. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; in particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A., nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

10. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dall'aggiudicatario, che si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime alla presente Convenzione quadro in sede di stipula dell'Atto di Regolamentazione del servizio.

11. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto all'art. 21 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione fino alla risoluzione delle problematiche con quanto, ai sensi della normativa vigente, viene richiesto dagli Enti.

12. Non sono ammesse prestazioni parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

13. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

14. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 8 saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

ART. 7 – PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia ommesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione contraente o imputabili all'Amministrazione), qualora non vengano rispettati i tempi e le modalità di esecuzione dei servizi previsti nella documentazione di

gara, la singola Amministrazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 21 del Capitolato Tecnico.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, od eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o difformi rispetto alle prescrizioni indicate e/o errati, SCR- Piemonte S.p.A., potrà applicare penalità secondo quanto indicato all'art. 21 del Capitolato Tecnico.

**ART. 8 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente articolo dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi o entro 24 ore in caso di particolare gravità, dalla ricezione della contestazione stessa

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali relative alla reportistica necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato.

ART. 9 – GARANZIE E ASSICURAZIONI

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo ed appendice integrativa di durata, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato nelle premesse.

In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla stipula dell'atto di Regolamentazione del Servizio.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di

discendenti (i.e. Atti di Regolamentazione del Servizio), e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto discendente, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato inoltre idonee coperture assicurative, per le

garanzie individuate all'art. 18 nel Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.

ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli contratti discendenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centoottanta) giorni oltre la Data di Avvio del Servizio, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinario di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione del servizio, prolungato per 180 (centoottanta) giorni oltre la Data di Avvio del servizio, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di servizio, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di servizio risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.). In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R

Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del servizio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

Con riferimento alle prestazioni effettuate in esecuzione al presente Contratto, il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore potrà ottenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, autorizzazione al subappalto delle tipologie di servizio rispetto alle quali, in sede di partecipazione alla procedura di gara de quo, ha espressamente dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto, ovvero:

- quota parte del servizio di pulizia e sanificazione, anche al fine di consentire l'inserimento dei soggetti svantaggiati.
- servizio di sgombero neve

Ai fini della presentazione delle eventuali istanze di subappalto si rinvia alle

modalità previste nelle inerenti linee guida consultabili al seguente [link](#)

In ogni caso, l'indicazione dell'intenzione di avvalersi di Subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell'Appaltatore.

Nel rispetto della normativa vigente alla data di emanazione del bando, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di servizio e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto, all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 13 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Fornitore ha nominato per l'esecuzione della presente Convenzione, il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore:

Sig. Paolo Comba (responsabile/referente del servizio)

M. +39 335 5686240

E-Mail: p.comba@markas.com

Fax +39 0471/307694

Sig.ra Monique Scalvini (Coordinatore Territoriale)

M. +39 335 6737349

E-Mail: m.scalvini@markas.com

Fax +39 0471/307694

Sig.ra Rosa Carlomagno (Coordinatore Territoriale)

M. +39 3279248742

E-Mail: r.carlomagno@markas.com

Fax +39 0471/307694

ART. 14 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione nell'Atto di Regolamentazione del Servizio indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di servizio nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell'Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell'ultimo Ordinativo di servizio, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Prima dell'inizio del servizio il fornitore aggiudicatario si impegna ad effettuare un incontro, in data da concordare tra le parti, con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione Contraente, per l'elaborazione del DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto e quantificando in detta sede gli eventuali oneri correlati.

Il DUVRI stipulato fra le parti, dovrà essere allegato all'Atto di Regolamentazione del Servizio quale parte integrante e sostanziale dell'Atto.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679 “GDPR -Regolamento Europeo sulla Privacy”, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabiliti dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dai soggetti autorizzati, dai responsabili

designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di stazione appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Atti di Regolamentazione del Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed

attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registrazione, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione della Convenzione, ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazioni contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Se del caso, il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 20 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 e del Codice Etico di comportamento adottati dalla Società, di accettarne i contenuti e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni ivi previste astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 21 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Atti di Regolamentazione del Servizio/Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. PIEMONTE S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e 21.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.